



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia,
Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Terricciola

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE VALDERA

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n.29 del 11.09.2015

In vigore dal 04.10.2015

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 – Ambito territoriale
- Articolo 3 – Funzioni del Corpo di Polizia Locale
- Articolo 4 – Funzioni del Presidente dell'Unione
- Articolo 5 – Funzioni dei Sindaci
- Articolo 6 - Funzioni della Giunta dell'Unione
- Articolo 7 – Collaborazione con le Forze di Polizia
- Articolo 8 – Collaborazione alle attività di protezione civile
- Articolo 9 – Servizi di rappresentanza
- Articolo 10 – Missioni esterne e rinforzo
- Articolo 11 – Servizi a richiesta di enti pubblici e di privati

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE

- Articolo 12 – Struttura organizzativa del corpo
- Articolo 13 – Comando generale
- Articolo 14 – Comandi delle strutture operative territoriali
- Articolo 15 – Conferenza dei comandanti di polizia locale
- Articolo 16 – Organizzazione gerarchica, ordini e direttive

TITOLO III – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

- Articolo 17 – Orario di servizio
- Articolo 18 – Obbligo di intervento
- Articolo 19 – Servizi a carattere continuativo
- Articolo 20 – Tessera di servizio e placca di riconoscimento
- Articolo 21 – Cura della persona e dell'uniforme
- Articolo 22 – Strumenti in dotazione individuali
- Articolo 23 – Armamento e strumenti di autotutela
- Articolo 24 – Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione ai comandi territoriali
- Articolo 25 – Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti
- Articolo 26 – Norme generali di condotta
- Articolo 27 – Comportamento in servizio
- Articolo 28 – Segreto d'ufficio e riservatezza
- Articolo 29 – Responsabilità disciplinare
- Articolo 30 – Ricompensi, elogi ed encomi

TITOLO IV – ISPETTORE AMBIENTALE

- Articolo 31 – Oggetto e finalità
- Articolo 32 – Nomina
- Articolo 33 – Competenze dell'Ispettore Ambientale
- Articolo 34 – Doveri dell'Ispettore Ambientale
- Articolo 35 – Formazione ed aggiornamento
- Articolo 36 – Gestione delle sanzioni

TITOLO V – NORME FINALI

- Articolo 37 – Fondo di assistenza e previdenza
- Articolo 38 – Norme applicabili
- Articolo 39 – Entrata in vigore e passaggio di competenze

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità delle disposizioni di cui alla Legge Regionale Toscana n. 12 del 2006 e alla Legge 7 marzo 1986, n.65 e s.m.i., disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Valdera.

Art. 2 - Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale ordinario delle attività del Corpo è individuato nel territorio complessivo dei Comuni aderenti all'Unione Valdera e ad esso sono riferibili tutte le disposizioni in materia del presente regolamento, salvo diversa espressa indicazione.

2. All'interno dell'ambito di cui al comma 1, costituiscono sotto-ambiti le aree territoriali definite dalla Giunta dell'Unione con apposito provvedimento, costituite da uno o più comuni appartenenti all'Unione e dotate di autonomia gestionale ed operativa, secondo le indicazioni del successivo art.14.

Art.3 - Funzioni del Corpo di Polizia locale

1. Il Corpo di polizia locale dell'Unione Valdera gode di autonomia gestionale ed è organizzato, secondo il principio del decentramento, in *strutture operative territoriali*, al fine di garantire adeguata prossimità tra i centri decisionali e gli agenti operanti sul territorio.

2. Il Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Valdera svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultima, alle funzioni di cui all'art. 2 della L.R.T. n. 12/2006 e s.m.i.¹.

3. Il Corpo vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dall'Unione Valdera e dai Comuni aderenti all'Unione, assolvendo, in particolare, a tutte le funzioni di polizia amministrativa locale relative al controllo e agli accertamenti delle violazioni.

4. Nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive generali ricevute, il Corpo opera al servizio dei cittadini garantendo il regolare svolgimento della vita della comunità e delle attività volte al conseguimento della sicurezza locale, intesa come ordinata e civile convivenza nella città.

5. Il personale appartenente al Corpo, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, le funzioni di polizia giudiziaria e di polizia stradale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986².

Art. 4 - Funzioni del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione o il Sindaco delegato dall'Unione nella materia specifica, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale di cui all'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112³ e s.m.i., impartisce le necessarie direttive per

¹ La norma richiamata recita: "Gli addetti alle strutture di polizia locale istituite ai sensi dell' articolo 1 provvedono allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti, tra le quali in particolare : a) vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle competenze dell'ente locale; b) vigilare sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico; c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza; d) svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti.

² Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

³ La norma richiamata prevede: "1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono

l'attività del Corpo e vigila sull'espletamento del servizio svolto, sulla base degli atti di indirizzo assunti dalla Giunta dell'Unione.

Art. 5 - Funzioni dei Sindaci

I Sindaci preposti a ciascuna struttura territoriale, singolarmente nel caso che la struttura venga a coincidere con un dato comune ovvero di concerto tra loro qualora la struttura sia costituita da più comuni, impartiscono al responsabile operativo della struttura territoriale di competenza le direttive conseguenti all'indirizzo politico stabilito, specificando gli obiettivi di polizia locale da perseguire secondo le peculiari caratteristiche territoriali, sociali e ambientali del territorio di riferimento.

Art. 6 - Funzioni della Giunta dell'Unione

Compete alla Giunta dell'Unione, oltre all'adozione degli strumenti di programmazione generale in cui è inserita anche la funzione di polizia locale, la definizione di un indirizzo politico per il settore specifico coerente e coordinato sull'intero territorio dell'Unione Valdera, anche attraverso l'adozione di specifici atti amministrativi.

Art. 7 - Collaborazione con le Forze di Polizia

1. Il personale in forza al Corpo svolge l'attività di collaborazione con le Forze di Polizia, con le seguenti modalità:

- a) ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 12 settembre 2000⁴, nell'ambito del territorio dell'Unione Valdera e delle proprie attribuzioni e competenze, collabora in via permanente al perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza del territorio urbano ed extraurbano, cooperando per garantire alla cittadinanza l'interesse diffuso della sicurezza;
- b) in presenza delle specifiche intese di cui all'art. 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n.128⁵, recante "interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini", partecipa al "Piano coordinato di controllo del territorio";
- c) ai sensi dell'art. 3 della legge n.65 del 1986⁶, infine, può essere chiamato a collaborare con le Forze di Polizia, su disposizione del Sindaco preposto alla struttura operativa territoriale considerata, al quale le competenti autorità abbiano rivolto motivata richiesta per l'esecuzione di specifiche operazioni;

essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica."

⁴ L'art. 7, comma 1 del DPCM 12 settembre 2000 recita: "Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali collaborano in via permanente, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, al perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini, nonché per la realizzazione di specifici progetti di ammodernamento e potenziamento tecnico-logistico delle strutture e dei servizi di polizia amministrativa regionale e locale, nonché dei servizi integrativi di sicurezza e di tutela sociale, agli interventi di riduzione dei danni, all'educazione alla convivenza nel rispetto della legalità. "

⁵ Il comma 1 del citato art. 17 dispone: "Il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell'ambito di specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anche l'istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini.

⁶ Legge 7 marzo 1986, n. 65, art. 3 *Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale* – "Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità."

d) su disposizione del Comandante per tutti quei casi di urgenza che non possono essere programmati ai sensi dei punti b) e c).

2. Nell'esercizio delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, il personale in forza al Corpo opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.

3. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale in forza al Corpo dipende operativamente dalla competente Autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali ulteriori accordi fra detta Autorità ed il sindaco preposto alla struttura operativa territoriale considerata.

Art. 8 – Collaborazione alle attività di protezione civile

1. Il corpo di polizia locale, quale struttura prevalentemente operante sul territorio, collabora con i servizi di protezione civile assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti d'istituto secondo quanto previsto nei piani di protezione civile.

2. In casi eccezionali e di assoluta impossibilità di farvi fronte con personale del comando territoriale, viene chiesto supporto al comando generale, che, d'intesa con gli altri comandi territoriali, assegna altro personale in via d'urgenza o delega a provvedere per quanto di competenza, sulla base di meccanismi predefiniti.

Art. 9 - Servizi di rappresentanza

1. Al Corpo di Polizia locale compete l'espletamento dei servizi di rappresentanza nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche disposti dall'Unione e dalle Amministrazioni comunali ad essa aderenti. A tal fine, gli agenti sono autorizzati a scortare i gonfaloni dell'Unione e dei Comuni forniti dagli stessi.

2. Il personale del Corpo che partecipa a manifestazioni con propri reparti o formazioni rende gli onori nei casi e con le modalità previste dalle regole consuetudinarie del cerimoniale civile o militare.

Art. 10 – Missioni esterne e rinforzo

1. Le missioni esterne al territorio dell'unione sono consentite per:

- a) collegamento o servizi di rappresentanza di cui all'art. 8, nel rispetto delle vigenti norme in materia;
- b) rinforzo di altri corpi o servizi di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previo accordo con l'Unione.

2. Le missioni ai fini di collegamento e rappresentanza richieste dal Sindaco o dai Sindaci preposti ad una struttura territoriale specifica sono disposte dal Comandante corrispondente; qualora il collegamento o la rappresentanza riguardino l'Unione nel suo complesso, sono disposte dal Comandante generale, previa consultazione del Conferenza dei Comandanti.

3. Le missioni sono svolte nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, nonché delle previsioni contrattuali.

Art. 11 - Servizi a richiesta di enti pubblici e di privati

1. I servizi di scorta e di assistenza, nonché i servizi di regolamentazione del traffico richiesti da enti pubblici o da privati, per i quali si ravvisi l'esistenza di un interesse pubblico al loro svolgimento, possono essere effettuati dal personale del Corpo, compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto.

2. Per i servizi di cui al comma 1 gli interessati devono fare richiesta scritta ed hanno l'obbligo di corrispondere all'Unione le spese e quant'altro previsto per l'esecuzione del servizio.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE

Art. 12 – Struttura organizzativa del corpo

1. Il Corpo, in ossequio ai principi di prossimità e adeguatezza, nonché di decentramento territoriale, è organizzato in:

- a) Comando Generale

- b) Vice Comando Generale
- c) Comandi Territoriali

2. I comandanti territoriali (Vice-comandanti), oltre alla precipua competenza spettante sulla struttura operativa territoriale, meglio specificata al successivo art. 14, possono essere delegati dal Comando generale ad assumere la referenza tecnica di una specifica area del servizio di polizia locale, quali ad esempio il settore edilizio, del commercio, ambiente, etc.

3. L'assunzione sotto il profilo tecnico di un'area funzionale implica l'obbligo di aggiornamento e supporto tecnico agli altri comandanti ed agli agenti del Corpo, da svolgersi sia in sede di Conferenza dei Comandanti di cui al successivo articolo 15, sia in occasione di incontri, corsi e seminari appositamente organizzati.

1. Il comando generale espleta compiti di indirizzo tecnico, di direzione, organizzazione, coordinamento e controllo dell'assolvimento dei compiti istituzionale del Corpo di polizia locale.

2. Presso il comando generale opera l'ufficio amministrativo del Corpo di Polizia Locale dell'Unione. L'ufficio amministrativo svolge tutte i compiti amministrativi necessari al buon andamento del servizio e al funzionamento del comando generale; assume la responsabilità dei procedimenti amministrativi indicati in uno specifico atto di Giunta. Le competenze non assolte dall'ufficio sono di competenza dei comandi delle strutture operative territoriali.

3. Il Comandante generale, con potere di delega al Vice Comandante Generale, svolge funzioni:

- a) di controllo e sviluppo dei sistemi informativi per la gestione centralizzata dei verbali di violazione amministrativa elevati su tutto il territorio dell'Unione, dei sinistri stradali e delle altre materie di competenza della polizia locale;
- b) di gestione in forma centralizzata delle banche dati necessarie per gli adempimenti di competenza della polizia locale su tutto il territorio dell'Unione;
- c) di supplenza nei confronti dei comandi territoriali, in assenza o impedimento dei vice-comandanti preposti;
- d) di impulso e coordinamento per l'armonizzazione e uniformazione delle procedure operative dei comandi territoriali

4. Il Comandante generale esprime i pareri richiesti, presiede le commissioni di gara, emana le direttive e le istruzioni cui devono attenersi i responsabili delle strutture territoriali per l'approntamento delle disposizioni di servizio di competenza del Comando Generale; assegna il personale reclutato ex novo ai comandi territoriali, cura e coordina, con il supporto dell'Agenzia Formativa dell'Unione, la formazione e l'aggiornamento professionale degli ufficiali e degli agenti, tenendo conto in primo luogo della pertinenza dei contenuti formativi con il ruolo svolto e le competenze da questo richieste, nonché di una sostanziale equità nella frequenza ai corsi.

5. Il Comando generale può predisporre il potenziamento del servizio sul territorio di un comando che ne faccia richiesta, ricercando la disponibilità di uno o più comandi territoriali a reperire e garantire un adeguato supporto logistico e di organico

6. Il Comandante generale rappresenta il Corpo di Polizia locale dell'Unione in tutti i rapporti interni ed esterni.

7. Il Comandante generale è nominato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta dell'Unione, tra personale con qualifica dirigenziale o comunque in possesso dei requisiti per l'accesso a tale qualifica.

Art. 13 bis – Vice Comandante Generale

Il Vice Comandante Generale del Corpo di polizia locale è individuato tra gli ufficiali in servizio, ad opera del Comandante Generale del Corpo o, in caso di impedimento, da parte del Presidente dell'Unione.

Al Vice Comandante Generale competono le funzioni delegate con proprio provvedimento dal Comandante Generale con possibilità di intervenire a supporto o, ove occorra, in sostituzione dei comandanti territoriali.

Il Vice Comandante Generale sostituisce il Comandante Generale in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

Le funzioni di Vice Comandante Generale, siano esse vicarie che delegate, non possono riguardare le funzioni di esclusiva competenza dirigenziale ai sensi della normativa vigente, che, in caso di assenza o indisponibilità di quest'ultimo, saranno assunte da altro Dirigente dell'Unione.

Art.14 – Comandi delle strutture operative territoriali

1. Il comando della struttura operativa territoriale o più semplicemente Comando territoriale è una unità organizzativa che svolge, sul territorio di riferimento, come individuato dalla Giunta dell'Unione, tutti i compiti d'istituto del corpo di polizia locale nel rispetto delle direttive dei sindaci preposti ai territori considerati e delle disposizioni del comandante generale nelle materie di propria competenza, di cui all'art.13 del presente regolamento.

2. I comandanti delle strutture operative territoriali rivestono la qualifica di "Comandante di struttura territoriale" e sono nominati dal Comandante con atto specifico previo assenso del sindaco preposto alle strutture operative territoriali interessate. Ai Comandanti delle strutture operative territoriali competono le funzioni tipiche delle posizioni organizzative o delle particolari posizioni di responsabilità indicate nel presente regolamento, unitamente a quelle eventualmente delegate dal Comandante Generale, secondo le specifiche del regolamento di organizzazione dell'Unione e del presente articolo

3. I comandanti territoriali sono i primi diretti referenti per tutti gli avvenimenti dell'ambito territoriale di competenza e godono di ampia sfera di autonomia organizzativa e gestionale per l'assolvimento di tutti i compiti d'istituto della Polizia Locale.

4. I Comandanti territoriali coadiuvano il Comandante generale ed il Vice Comandante generale nello svolgimento delle loro funzioni e sono responsabili della struttura cui sono preposti, inclusa la gestione e l'impiego tecnico operativo del personale loro assegnato. In particolare, nell'ambito della struttura operativa cui sono preposti, sulla base delle direttive impartite dal/i Sindaco/i di riferimento e dal Comando generale:

a) dirigono, organizzano, coordinano e controllano la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alla struttura territoriale operativa cui ciascuno è preposto;

b) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi riferiti al proprio ambito di competenza, assumendo la responsabilità dei relativi procedimenti

c) intrattengono relazioni correnti con le autorità giudiziarie, nonché con quelle di polizia presenti sul territorio cui sono preposti;

d) coordinano l'attività delle strutture tecnico-operative assegnate, emanando le relative disposizioni di servizio e stabilendone le modalità di esecuzione;

e) forniscono istruzioni operative al personale assegnato;

f) curano la formazione e l'aggiornamento professionale del personale assegnato, con particolare riguardo alle variazioni normative;

g) destinano il personale assegnato ai servizi di competenza della struttura tecnico-operativa;

h) informano i Sindaci dell'ambito operativo territoriale di riferimento in relazione alle direttive dagli stessi impartite e a fatti e situazioni che rivestono carattere di particolare valenza e impatto sulla vita del territorio, proponendo eventuali misure da adottarsi per il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di sicurezza dei cittadini;

i) richiedono al comando generale il potenziamento del servizio sul proprio territorio in occasione di particolari esigenze del servizio;

l) espletano ogni altro incarico loro affidato o delegato dal comando generale, nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge.

5. Il numero dei comandi territoriali e la definizione del sotto-ambito territoriale operativo sono definiti dalla Giunta dell'Unione.

Art. 15 - Conferenza dei comandanti di polizia locale

1. Il Comandante generale convoca la conferenza dei comandanti territoriali, con cadenza almeno mensile, al fine di esaminare ed armonizzare le diverse esigenze di intervento

oggettivamente presenti sul territorio e determinare gli obiettivi fondamentali da conseguire, nel rispetto dell'indirizzo politico formulato dalla Giunta, dal Presidente e dai Sindaci.

2. La Conferenza inoltre:

a) valuta l'andamento del processo di integrazione del servizio, procedendo, per quanto necessario, alla progressiva, ulteriore armonizzazione di regole e procedure operative;

b) definisce, in linea generale, le proposte inerenti la programmazione e gli stanziamenti del bilancio di previsione dell'Unione nella specifica materia;

c) è organo ausiliario del Comandante generale per lo svolgimento dei compiti a lui spettanti.

Art.16 - Organizzazione gerarchica, ordini e direttive

1. L'ordine di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in base grado ricoperto, è così stabilito:

a) Comandante del corpo (comandante generale)

b) Vice-comandante (comandante territoriale)

c) Addetti al coordinamento e controllo (ufficiali)

d) Operatore (Agente)

2. La posizione gerarchica dei singoli componenti il Corpo è determinata dal grado ricoperto; a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado stesso; a parità di anzianità di servizio nel grado, dall'anzianità anagrafica. A questo fine vengono considerati anche i periodi di servizio svolti a tempo determinato.

3. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dai superiori gerarchici; se il servizio è svolto, su disposizione del comando generale, al di fuori del proprio sotto-ambito territoriale ordinario il rapporto gerarchico si instaura con il comandante della struttura operativa territoriale competente.

4. I rapporti gerarchici debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggior grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.

TITOLO III – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Art. 17 - Orario di servizio

1. Il personale è portato a conoscenza in tempo utile dell'orario e delle modalità di svolgimento del servizio cui è assegnato, anche attraverso il deposito in luoghi e spazi prestabiliti del quadro dei turni di servizio.

2. L'orario di servizio e di lavoro è stabilito a livello di comando territoriale, in rapporto alle esigenze operative specifiche.

3. Il personale ha l'obbligo di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni a tal fine impartite, in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento ed armamento prescritto, avvalendosi o meno dello spogliatoio presso il comando.

Art. 18 - Obbligo di intervento

1. Fermi restando i doveri connessi al possesso della qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, tutti gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervento, nell'ambito territoriale di assegnazione, in esecuzione dei compiti previsti dalle norme vigenti, dal presente regolamento e dalle disposizioni di servizio.

Art. 19 - Servizi a carattere continuativo

1. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale smontante:

a) non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;

b) deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi, in quanto suscettibili di comportare la modifica delle modalità di conduzione del servizio;

2. Il personale montante deve rilevare il personale smontante nel luogo ed all'ora stabiliti dall'ordine di servizio.

Art. 20 - Tessera di servizio e placca di riconoscimento

1. Il Comandante generale rilascia al personale del Corpo una tessera di riconoscimento, del tipo previsto dalla legislazione regionale in materia, contenente: il logo dell'Unione Valdera e il/i logo/loghi del/i comune/i afferenti la struttura operativa territoriale di assegnazione, la sottoscrizione del Comandante, gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma e del decreto prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, nonché la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Al personale viene altresì assegnata una placca di riconoscimento contenente i seguenti elementi: logo dell'Unione Valdera, logo/loghi del/i comune/i afferenti la struttura operativa territoriale di assegnazione e numero di matricola.

3. La tessera di servizio deve essere esibita su richiesta; nel caso in cui il servizio sia prestato in abiti civili, l'esibizione deve avvenire preventivamente allo svolgimento del servizio stesso, salvo casi di forza maggiore.

4. A tutto il personale verrà assegnata una placca distintiva secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5. La tessera e la placca vanno immediatamente restituite all'atto della cessazione dal servizio e sono ritirate a seguito di sospensione dal servizio.

6. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento del documento o della placca di cui al presente articolo.

Art.21 - Cura della persona e dell'uniforme

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia locale devono avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro della polizia locale e dell'Amministrazione di appartenenza.

2. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, che deve essere correttamente indossata al momento dell'inizio del servizio ed essere tolta al suo termine.

3. Il personale del Corpo, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del Comandante territoriale, può svolgere l'attività d'istituto in abito civile.

4. Fatta salva l'eventuale autorizzazione del Comandante territoriale, è vietato indossare l'uniforme fuori servizio, tranne nel percorso tra il domicilio e la sede di lavoro e viceversa, nonché durante le pause dal servizio per consumare il pasto.

5. Sull'uniforme possono essere portate le decorazioni al valor civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso. Il porto di eventuali altri distintivi di reparto, specialità e/o nominativi sarà disciplinato con apposito atto del Comandante territoriale, comunque in linea con le disposizioni normative vigenti.

Art. 22 - Strumenti in dotazione individuale

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, al personale del Corpo di Polizia Locale sono assegnati in dotazione individuale i seguenti strumenti:

a) fischiello;

b) manette;

c) dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione vigente;

d) eventuale altra dotazione tecnica o di ausilio.

2. E' fatto assoluto divieto di detenzione di strumenti e/o dotazioni non previste e/o non autorizzate dal Comando.

Art. 23 – Armamento e strumenti di autotutela

1. Gli appartenenti al Corpo possono essere dotati di armi per la difesa personale in conformità a quanto disciplinato dalla normativa statale.

2. Tutti gli obblighi e adempimenti di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) R.D. 18.06.1931 n. 773, per quanto riguarda acquisto, custodia e assegnazione

individuale dell'arma, nonché al DM 145/87 "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza", sono riportati e specificati in apposito regolamento, redatto ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale⁷.

3. La disciplina in ordine alle modalità di assegnazione conservazione e custodia delle armi è disposta dal comandante territoriale, in rapporto alla situazione logistica esistente nella singola struttura operativa territoriale.

4. Gli appartenenti al Corpo possono, su disposizione della Giunta dell'Unione, essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma e ammessi dalla legislazione vigente.

Art. 24 - Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione ai comandi territoriali

1. I veicoli e le apparecchiature tecniche sono assegnate, con disposizione del comando generale, in dotazione ai sotto-ambiti territoriali, che se ne servono secondo necessità.

2. I mezzi in dotazione al Corpo devono essere utilizzati solo per ragioni contemplate dal servizio e da personale dotato di patente di servizio; il personale già in servizio all'entrata in vigore del regolamento è comunque autorizzato a condurre i veicoli indicati, ancorché non dotato di tale patente.

3. Se disposto dal comandante territoriale, il personale che utilizza detti veicoli è obbligato a compilare l'apposito foglio di viaggio numerato che andrà conservato in ordine cronologico presso la struttura tecnico-operativa di appartenenza in modo da rendere in ogni momento accertabile chi era alla guida di un certo veicolo in un dato momento.

4. E' compito del personale del comando cui è assegnato il mezzo curarne la regolare pulizia e la piccola manutenzione, affinché sia mantenuto in costante efficienza e decoro. Ogni guasto identificato o manchevolezza riscontrata deve essere prontamente comunicata al Comando territoriale.

Art. 25 - Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti

1. Il personale del Corpo, qualora detenga, per motivi di servizio, cose appartenenti all'Amministrazione o venga comunque in possesso di beni altrui, è tenuto a custodirli e conservarli con la massima diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, per iscritto, ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.

3 Qualora il fatto sia imputabile a negligenza od imperizia nell'espletamento del servizio, si determina un illecito disciplinare, con possibilità di addebito di natura risarcitoria.

Art. 26 - Norme generali di condotta

1. Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale del Corpo deve avere in servizio un comportamento improntato all'imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima della popolazione, la cui attiva collaborazione deve ritenersi essenziale per una sempre migliore attuazione dei compiti d'istituto.

2. Sia in servizio che fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al rapporto tra i cittadini, l'Amministrazione o il Corpo.

Art. 27 - Comportamento in servizio

⁷ DM n. 145/1987, articolo 2 *Rinvio ai regolamenti comunali* – “ Con regolamento dell'ente di appartenenza, osservate le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n.65, quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonché quelle del presente regolamento, sono determinati i servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.”

1. Durante il servizio il personale di polizia locale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici. Deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità.
2. Quando opera in abito civile, prima di ogni intervento, salvo casi di forza maggiore, ha l'obbligo di qualificarsi esibendo la tessera di servizio, che, a motivata richiesta, deve essere mostrata anche dal personale in uniforme.
3. Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione, usare la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Corpo e dei colleghi.
4. Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenza di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.
5. Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è comunque vietato:
 - consumare bevande alcoliche e superalcoliche;
 - utilizzare ombrelli, scarpe, borse o borsette o altri accessori diversi da quelli forniti in dotazione;
 - sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con il servizio.

Art. 28 - Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Fatto salvo quanto stabilito nel precedente articolo, i componenti il Corpo devono fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.⁸
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d'ufficio non è comunque opponibile.
3. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Corpo di Polizia locale sono fornite dal Comandante o da operatore da lui delegato nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.
4. E' fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo compresa la semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.

Art. 29 - Responsabilità disciplinare

1. La buona organizzazione, l'efficienza e l'efficacia del Corpo sono basate sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti

⁸ Art. 10 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Diritto di accesso e di informazione":

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. 2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione. 3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

alle proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri di ufficio.

2. Le violazioni al presente Regolamento e/o ai doveri d'ufficio danno luogo alle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL secondo le procedure previste dallo stesso.

Art. 30 – Ricompense, elogi ed encomi

1. Agli appartenenti al Corpo possono essere conferite le seguenti ricompense:

a) elogio scritto del Comandante;

b) encomio del Presidente dell'Unione Valdera o del Sindaco preposto alla singola struttura operativa territoriale;

c) proposta di ricompensa al valor civile ed al merito civile.

2. Le ricompense di cui al comma 1, punti b e c, sono annotate sullo stato di servizio del personale interessato e costituiscono elemento di valutazione nelle procedure di avanzamento economico e di carriera.

3. Le proposte di ricompensa al valor civile ed al merito civile sono presentate al Ministero dell'Interno secondo la normativa vigente in materia.

4. L'encomio del Presidente dell'Unione Valdera è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

5. L'elogio scritto del Comandante è conferito al personale che abbia fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o di un'attività istituzionale, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali. La proposta per il conferimento dell'elogio scritto del Comandante è formulata dal responsabile della struttura tecnico-operativa in cui presta servizio il personale interessato

6. La proposta per il conferimento dell'encomio del Presidente dell'Unione è formulata dal Comandante del Corpo.

7. La proposta per il conferimento dell'encomio da parte del Sindaco preposto alla singola struttura operativa territoriale è formulata dal Comandante della struttura stessa.

8. La proposta, recante la descrizione dell'evento che vi ha dato causa, deve essere formulata tempestivamente ed essere corredata di tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito.

TITOLO IV – Ispettore ambientale

Art. 31 – Oggetto e finalità

L'Unione Valdera istituisce la figura dell'Ispettore Ambientale per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo sul corretto conferimento, raccolta e smaltimento dei rifiuti, pulizia del suolo, nonché dell'immissione di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua, nel suolo e sul suolo, al fine di concorrere alla difesa della salute, dell'ambiente naturale e antropico, del paesaggio e dei beni pubblici nei territori dei Comuni facenti parte dell'Unione medesima.

Ferme restando le competenze degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nonché di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali, l'Ispettore Ambientale è la figura istituzionale adibita a garantire l'osservanza delle norme previste dai Regolamenti e dalle Ordinanze comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U., dello spazzamento e per il decoro e la tutela dell'ambiente naturale e urbano, nonché delle normative per il contrasto del randagismo.

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare i compiti e le funzioni degli Ispettori Ambientali e tutto quanto concerne il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo a cui sono preposti.

Art. 32 - Nomina

Con decreto del Presidente dell'Unione Valdera, vengono nominati Ispettori Ambientali i dipendenti di ruolo dell'Unione stessa ovvero quelli ad essa funzionalmente assegnati, a seguito della frequenza obbligatoria di un corso di formazione professionale, di cui al successivo articolo 5.

Il decreto del Presidente ha validità fino alla sua revoca.

Con provvedimento motivato dello stesso Presidente, il decreto può essere revocato in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso o formale contestazione. Il procedimento di revoca è attivato d'ufficio nei casi in cui l'Ispettore Ambientale che abbia commesso gravi e/o reiterate inadempienze connesse al proprio servizio.

Art. 33 – Competenze dell'Ispettore Ambientale

L'Ispettore Ambientale si qualifica come pubblico ufficiale per lo svolgimento delle seguenti attività:

1. informazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
2. prevenzione dei comportamenti privati che arrechino danno all'ambiente ed al decoro del territorio;

3. vigilanza, controllo ed accertamento, con dovere di segnalazione, se necessario e/o se richiesto, alla Polizia Locale ed in coordinamento con la stessa anche a mezzo di relazioni periodiche, relativamente alle violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali relative al deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché di altre normative che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio e di contrasto al randagismo.

Nell'ambito delle competenze sopra indicate, l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dell'Ispettore Ambientale dovrà essere limitata alle seguenti fattispecie:

1. abbandono e deposito incontrollato di rifiuti in genere;
2. abbandono e deposito incontrollato e/o abusivo di rifiuti domestici, urbani, ingombranti (es. mobili, elettrodomestici dismessi, etc.), speciali e pericolosi;
3. scorretto conferimento dei rifiuti per i quali è istituita la raccolta differenziata, ivi compreso il rispetto degli orari e delle modalità di conferimento dei rifiuti;
4. mancata rimozione delle deiezioni animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione o asportazione delle deiezioni di animali domestici;
5. imbrattamento o insudiciamento del suolo o di beni, strutture, mezzi di trasporto ed arredamenti di proprietà pubblica;
6. verifica pulizia del suolo.

Art. 34 – Doveri dell'Ispettore Ambientale

L'Ispettore Ambientale, nell'espletamento delle proprie funzioni, deve:

1. svolgere il proprio servizio nei modi, orari e luoghi previsti nell'eventuale ordine di servizio predisposto dal Dirigente - Comandante della Polizia Locale dell'Unione Valdera e/o dal comandante territoriale competente per territorio;
2. operare con prudenza, diligenza e perizia;
3. qualificarsi sempre, sia verbalmente sia mediante esibizione del tesserino/distintivo di servizio;
4. procedere alla identificazione dei trasgressori ed alla contestazione scritta (mediante apposito processo verbale) della violazione accertata; la fase della contestazione e quella successiva di notificazione sono espletate in conformità di quanto disposto dalla Legge 11/11/1981 n. 689;
5. indossare, durante il servizio, la divisa eventualmente assegnata; usare con la massima diligenza e cura i mezzi e le attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
6. osservare i criteri di comportamento previsti dai regolamenti e normative in materia e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti.

Gli Ispettori Ambientali, durante lo svolgimento della loro attività e nell'ambito delle materie di loro specifica competenza, hanno funzioni di polizia amministrativa ed esercitano altresì i relativi poteri di accertamento di cui all'art. 13 della Legge 689/1981.

Art. 35 – Formazione ed aggiornamento

L'Unione Valdera garantisce la formazione e l'aggiornamento degli Ispettori Ambientali a mezzo appositi corsi di formazione, organizzati anche attraverso la propria Agenzia Formativa

Il corso base è costituito

- da una parte teorica non inferiore a 18 ore, inerente le normative di cui l'ispettore ambientale deve assicurare il rispetto;
- da una fase pratica inerente le concrete modalità operative e di gestione dei sommari processi verbali. In questa fase è previsto un affiancamento da personale specialistico di polizia per una formazione "on the job".

Annualmente, gli ispettori ambientali sono tenuti a frequentare uno o più corsi di aggiornamento sulle materie indicate, con particolare riguardo alle novità eventualmente intervenute nella normativa di settore, non inferiore complessivamente a 6 ore.

La frequenza dei suddetti corsi è obbligatoria per gli Ispettori Ambientali e viene certificata mediante appositi attestati.

Art. 36 – Gestione delle sanzioni

La gestione della fase sanzionatoria conseguente all'accertamento ed alla notificazione delle violazioni è di competenza degli Ispettori Ambientali, esclusa l'adozione delle ordinanze ingiunzione e la gestione dei ricorsi giurisdizionali ed amministrativi, che è di competenza del Comune nel cui territorio la violazione è stata accertata. Nei casi in cui le norme violate non afferiscano al codice della strada, ai regolamenti o ad ordinanze comunali, la competenza sanzionatoria è in capo al SUAP.

Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni suddette sono di esclusiva competenza del Comune nel cui territorio la violazione è stata accertata, salvo se diversamente stabilito dalle norme o da specifici accordi.

TITOLO V - Norme finali

Art. 37 - Fondo di assistenza e previdenza

1. Il fondo di assistenza e previdenza per gli appartenenti al corpo di polizia locale già istituito presso uno dei comuni dell'Unione, potrà essere previsto per tutti gli appartenenti al corpo di polizia locale dell'Unione Valdera nel rispetto dei vincoli e limiti normativi esistenti.

Art.38 - Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, regolamentari e dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

Art.39 - Entrata in vigore e passaggio di competenze

1. Il trasferimento della funzione di Polizia Locale all'Unione determina la decadenza delle disposizioni regolamentari comunali dettate in materia a decorrere dall'esecutività del presente regolamento, determinata nella data di pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'Unione Valdera. Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento determina il subentro dell'unione nei contratti e nei rapporti pendenti intestati alla singola polizia municipale, fatte salve diverse ed espresse disposizioni dell'organo esecutivo.